



Decisione/1875/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5747/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5747/TFNSVE/2025-2026, 5747 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO (matricola 675786) contro la società ASD PONTELAMBRESE (matricola 675011) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori SALA MATTEO (matricola 7030772) e NESPOLI TOMMASO (matricola 6600599)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Sala Matteo (Matricola 7030772) e Nespoli Tommaso (Matricola 6600599).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso si siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati determinati nei seguenti importi: Sala Matteo (Matricola 7030772) nella misura di euro 88,00 (ottantotto/00), Nespoli Tommaso (Matricola 6600599) nella misura di euro 123,00 (centoventitré/00), per un importo complessivo pari ad euro 211,00 (duecentoundici/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD PONTELAMBRESE (675011) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Sala Matteo (Matricola 7030772) nella misura di euro 88,00 (ottantotto/00), Nespoli Tommaso (Matricola 6600599) nella misura di euro 123,00 (centoventitré/00), per un importo complessivo pari ad euro 211,00 (duecentoundici/00), in favore della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO (675786).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai